

Comunicazione n. DI/24197 del 29-3-2000

inviata all'Assosim

Oggetto: Risposta a quesito: provvigioni spettanti ai promotori finanziari in pendenza di provvedimenti sanzionatori

Con nota dell'8 ottobre 1999 codesta Associazione ha proposto il seguente quesito: "se una Sim possa corrispondere ad un promotore, che sia stato sospeso per fatti accaduti nell'esercizio del proprio mandato nei confronti di altro intermediario, le provvigioni maturate durante il periodo di sospensione (relative ai clienti acquisiti in precedenza)".

In proposito, non disponendo di elementi specifici che consentano di inquadrare con maggior precisione la fattispecie esposta, si rileva che l'adozione di un provvedimento disciplinare quale la sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività non incide sul rapporto contrattuale che lega il promotore all'intermediario, se non nella misura in cui l'interessato, in pendenza del predetto provvedimento, non può esercitare la propria attività; ogni altra conseguenza è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti e quindi esula dalle competenze della Consob.

In linea di principio si deve pertanto concludere che il promotore abbia un pieno diritto alla corresponsione delle provvigioni relative all'opera da lui legittimamente prestata prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare, anche se tali somme, che gli sono dovute per le attività portate a termine in precedenza, siano divenute esigibili nel periodo in cui l'interessato deve scontare una sospensione sanzionatoria.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa